

"5 per mille al volontariato" Edizione 2009

Indice

Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come le OdV possono accedere

- 1. Iscrizione ad elenco: modalità
- 2. Controllo dei dati
- 3. Seconda dichiarazione
- 4. Tempistica

Come sceglie il contribuente Come vanno ripartite le somme Rendicontazione Domande frequenti Riferimenti normativi

- DL 112/08 conv L 133/08
- D Lgs 460/97

A cura di Infoconinua CSVnet 3 aprile 2009





Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come funziona

Come è noto, il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nel 2008.

Il fatto che le imposte siano "comunque dovute" mette in luce come il 5 per mille non sia un'imposta aggiuntiva ma vada ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo a attività e soggetti specifici.

La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all'opzione del più "classico" 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato.

Beneficiari

Il contribuente può scegliere alternativamente di finanziare le attività:

- delle Onlus
 - enti che si sono iscritti o di opzione: all'anagrafe tributaria presentando istanza

- alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza;
- di diritto: le organizzazioni volontariato iscritte ai registri locali Organizzazioni omonimi, non riconosciute idonee dal governative Ministero degli Affari Esteri, le Cooperative loro consorzi composti sociali e i interamente da Cooperative sociali;
- delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale e regionali 1;
- delle associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus;
- della ricerca scientifica e universitaria ²;
- della ricerca sanitaria:
- sportive delle associazioni dilettantistiche riconosciuta ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale

² Iscrizione curata dal Ministero



¹ ATTENZIONE: alcune Regioni non hanno recepito la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale (L 383/00) e pertanto non hanno istituito il registro locale omonimo. Altre Regioni hanno invece istituito una sezione autonoma all'interno di preesistenti registri dell'associazionismo. Verificare se l'iscrizione al Registro dà titolo ad accedere al 5 per mille

Come le OdV possono accedere

- 1. Iscrizione ad elenco
- Controllo dei dati
- Seconda dichiarazione
- 4. Tempistica

Sono **due** le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali.

Le istruzioni qui riportate valgono per le Odv, per le Associazioni di Promozione Sociale, per le Onlus e per le Fondazioni e Associazioni riconosciute.

1. Iscrizione ad elenco

Le **OdV** devono iscriversi entro il **20 aprile** in un **apposito elenco** tenuto dall'Agenzia delle Entrate, inviando solo per **via telematica** (tramite software apposito) per mezzo di

- intermediari abilitati: commercialisti, CAAF
- accesso diretto dell'ente alle procedure Entratel o Fisconline

una **autodichiarazione del rappresentante legale** dell'ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi, che per le OdV è rappresentato dall'avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra.

Questa è la pagina del sito dell'Agenzia dedicata al volontariato:

 $\frac{http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modu}{listica/Comunicazioni+e+domande/5+per+mille+2009/#volontaria}{\underline{to}}$

Le organizzazioni di volontariato devono segnalare il proprio status giuridico in corrispondenza della voce "Organizzazione di volontariato"



All'intermediario abilitato devono essere comunicati tutti i dati dell'associazione, compresi i numeri di iscrizione, il registro e l'ente locale (Regione o Provincia) che detiene il registro, oltre ai dati del rappresentante legale.

2. Controllo dei dati

Una **prima versione** dell'elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it dal **28 aprile**.





Entro il **5 maggio**, il rappresentante legale dell'ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell'elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza.

L'elenco **definitivo** è pubblicato sullo stesso sito **entro il 11 maggio**.

3. Seconda dichiarazione

Entro il 30 giugno 2009 rappresentante legale dell'ente deve inviare – pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille – alla propria Direzione Regionale delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta – e firmata dal legale rappresentante - come richiesto dall'Agenzia delle Entrate alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore e fotocopia dell'avvenuta iscrizione telematica.

Questa è la pagina dalla quale è possibile scaricare il modello di dichiarazione:

 $\frac{http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba05006748}{67ac/dichiarazione\%20sostitutiva\%20volontariato.pdf}$

Rammentiamo che nelle scorse edizioni **molte organizzazioni sono state escluse** per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo.

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può pertanto apporre la propria firma nello spazio attinente l'opzione prescelta (nel caso delle **OdV**, l'opzione è quello relativo alle ONLUS), e – se ha individuato l'ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell'elenco che verrà pubblicato sul sito: www.agenziaentrate.it.

Come vanno ripartite le somme

Ad ogni singola **OdV** (come alle Onlus ecc.) saranno accreditate

- le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l'associazione.

Rendicontazione

Anche quest'anno, la legge prescrive l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite da approvare entro un anno dal ricevimento delle stesse; l'invio della rendicontazione ai Ministeri di competenza è





obbligatorio per gli enti che hanno ricevuto somme superiori a € 20.000. Si rimanda a successive pubblicazioni e informazioni che saranno riportate sul sito www.csvnet.it

Domande frequenti

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato che alcune settimane fa ha inviato l'istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato. Ad oggi, posso accedere al 5 per mille?

R: Fino a quando non riceverà il decreto di iscrizione lei non potrà "dirsi" organizzazione di volontariato iscritta, e quindi Onlus di diritto. Pertanto, se il decreto non le viene notificato prima del 20 aprile 2009, la sua organizzazione non può beneficiare del 5 per mille 2009.

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato iscritta al registro (Onlus di diritto) che fa parte di una struttura nazionale, che ha la veste di Onlus. Posso iscrivermi al 5 per mille, anche se la stessa struttura nazionale ha inteso farlo?

R: Può certamente iscriversi, in quanto i due enti sono soggetti giuridici distinti (con due codici fiscali diversi), ed entrambi aventi diritto all'iscrizione. Il rapporto tra l'ente nazionale e quello locale, se si è in presenza di

autonomia giuridica delle parti, rimane un "affare" privato tra i due soggetti, che non rileva nei rapporti con i terzi.

D: Ho verificato che il Codice Fiscale dell'organizzazione che rappresento riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale; cosa devo fare?

R: Entro il 20 aprile (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) deve recarsi presso l'Ufficio Locale delle Entrate più vicino e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA7/8. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate – deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona munita di regolare delega.

D: Sono rappresentante legale di un'associazione sportiva dilettantistica; quando mi posso iscrivere?

R: Se non siete iscritti ad altro registro oltre a quello del Coni, potete iscrivervi solo nell'elenco dedicato a questa tipologia di enti. Se invece siete iscritti anche ad un registro tra quelli del volontariato, della promozione sociale, all'Anagrafe delle Onlus, oppure siete associazione riconosciuta (registro delle persone giuridiche prefettizio o regionale) potete comunque iscrivervi nell'elenco del 5 per mille secondo le modalità qui riportate e successivamente iscrivervi anche all'elenco dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche.






Riferimenti normativi

Art 63-bis, DI 112/08, conv con modif in L 133/08

- 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
- 2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
- 4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del



- 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
- 6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Art 10, c 8, D Lgs 460/97

"8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali,. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991."



